

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1095-A)

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALBERTINI e CALEFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1970

---

Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione  
per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del  
Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758

---

Comunicata alla Presidenza il 12 luglio 1971

---

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione dei dipendenti di ruolo che abbiano prestato servizio per un periodo alle dipendenze dello Stato e per altro periodo alle dipendenze di Enti locali o di altri Enti pubblici, per i quali il trattamento pensionistico sia previsto a carico di Casse autonome o Fondi speciali amministrati da tali Enti oppure con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, ha dato luogo a vari provvedimenti resi necessari per garantire al dipendente la possibilità di realizzare alla fine del servizio un trattamento corrispondente alla anzianità e alla remunerazione raggiunta e contemporaneamente per determinare le modalità del riparto del carico complessivo ed unico fra Enti ed Istituti che provvedono in modo diverso e secondo norme ispirate a criteri distinti alla corresponsione della pensione.

Norma fondamentale per la regolamentazione della materia è la legge 22 giugno 1954, n. 523, che prevede per le cessazioni dal servizio successive alla data della sua entrata in vigore la « riconsunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Ferrovie dello Stato e delle altre Aziende autonome statali, con il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a Casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli Enti predetti, nonché con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza ».

In relazione a tali norme il diritto al trattamento di quiescenza diretto o indiretto, la forma di esso, pensione o indennità *una tantum*, e la sua misura si stabiliscono oggi applicando le norme che regolano il trattamento medesimo presso l'Ente al quale il dipendente presta servizio o è iscritto al momento della cessazione definitiva, tenendo conto della totalità dei servizi (articolo 3 della predetta legge). L'importo del trattamento di quiescenza si attribuisce poi, per quote, a ciascun Ente concorrente alla riconsunzione, in proporzione della durata dei rispettivi servizi utili (articolo 5 della legge sopra citata).

Fu prevista nella stessa legge la forma di rivalsa, da parte dell'Ente che provvede alla liquidazione totale della pensione o della indennità spettante al dipendente che cessa dal servizio, a carico degli altri Enti obbligati.

Naturalmente le norme accennate dovevano essere integrate con norme a valere per i casi in cui un dipendente pubblico che abbia già ottenuto la liquidazione di un trattamento di quiescenza passi al servizio di altro Ente presso il quale si possa effettuare la saldatura dei servizi agli effetti di una liquidazione finale unitaria.

Per rendere possibile una stabilizzazione in questi casi delle partite degli aventi diritto, l'articolo 9 della stessa legge n. 523 ha assegnato un termine per coloro che avendo titolo a pensione già maturata ed intendendo assumere servizio presso altra Amministrazione con ricollegamento dei due periodi, ne vogliano fare domanda.

Col successivo decreto presidenziale del 5 giugno 1965, n. 758, in occasione del congelamento dei trattamenti del personale si è sancito poi espressamente che è ammesso il cumulo di una pensione normale diretta o di un assegno equivalente con un trattamento di attività quando detti trattamenti derivino da servizi resi alle dipendenze di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, di Regioni, di Province, di Comuni eccetera e si è ammesso che in luogo dei trattamenti multipli il personale interessato possa optare per il riconsungimento dei due servizi se ciò sia ammesso in base alle norme vigenti.

Per la domanda di riconsungimento, con l'articolo 2 del decreto si è assegnato un termine di sei mesi a decorrere dall'inizio del nuovo rapporto o dalla data in cui ebbe vigore il decreto per coloro che erano già in servizio. Tale termine fu espressamente stabilito come termine di decadenza. Ma le domande presentate non furono molte.

Espongono i proponenti del disegno di legge sul quale si riferisce che in realtà la scadenza del termine sfuggì a molti degli interessati: è anche a dire che forse, soprattutto per quanto riguarda i medici ospedalieri provenienti da carriera di assistente

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

universitario, non sussistette un grande interesse al ricongiungimento fino a che le remunerazioni dei dipendenti ospedalieri non ebbero raggiunte le cifre che oggi hanno raggiunte e soprattutto non si diversificarono, così come sono diversificate, dalle remunerazioni degli universitari e, peggio, degli altri dipendenti dello Stato o degli Enti locali.

Fatto sta che, mutate le cose, evolutisi i trattamenti impiegatizi in modo non del tutto conforme gli uni agli altri, molti di coloro che non presentarono domanda di ricongiunzione dei periodi di carriera passati dalle dipendente dello Stato alle dipendenze di Enti locali, soprattutto ospedalieri, avrebbero voluto presentare tardivamente la domanda di congiunzione dei servizi, ma si trovarono preclusa la via.

Per riaprire il termine con una norma prevalentemente equitativa i senatori proponenti hanno chiesto che il Senato conceda un periodo di sei mesi dalla entrata in vigore della legge emananda per presentare la domanda di congiunzione dei servizi.

La Commissione, esaminando il provvedimento, si è persuasa che esso corrisponda soprattutto ad equità: mutate radicalmente

le situazioni economiche dei medici ospedalieri, per parlar solo di quelli, diventava infatti iniquo tenere gli stessi legati ad una scelta, anche se effettuata, non importa se coscientemente, quando le remunerazioni base erano del tutto diverse. Alcuni membri della Commissione si sono preoccupati delle conseguenze dannose che dalla chiesta riammissione in termine potrebbero derivare, ma è veramente il caso di dire che non si tratterà mai di un carico notevole dato che dovranno essere restituiti gli emolumenti pensionistici ricevuti e dovranno essere fatti i conguagli tra le singole Amministrazioni; nè potrà essere grave il carico degli ospedali dato che in ogni caso l'onere della pensione unica dovrà essere ripartito. D'altra parte il principio del collegamento corrisponde ad una conquista dei lavoratori.

Per questi motivi, tenendo presente soprattutto che l'Amministrazione non può desiderare di attuare trattamenti troppo diversi fra i vari suoi dipendenti presenti e passati, la Commissione nella sua assoluta maggioranza propone al Senato di approvare il disegno di legge nei termini in cui i proponenti lo hanno formulato.

TRABUCCHI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

I termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758, sono riaperti per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.